

Allegato parte integrante
ALLEGATO B - II CICLO

Direttive inerenti l'iscrizione alle istituzioni scolastiche del II ciclo, agli istituti di formazione professionale provinciali, ai centri di formazione professionale paritari, e inerenti l'esercizio della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione – anno scolastico 2012/2013.

1. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda nelle istituzioni scolastiche autonome provinciali

1.1 Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche autonome provinciali sono disposte dal dirigente scolastico, su domanda o d'ufficio.

1.2 La domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Tenuto conto che la potestà genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di iscrizione o trasferimento di iscrizione di uno di essi è da intendersi come domanda di entrambi. In caso di provvedimenti giudiziari che limitino l'esercizio della potestà genitoriale o che prevedano particolari situazioni di affidamento non condiviso, il dirigente scolastico dovrà essere informato in modo formale su quale dei genitori sia da considerarsi come riferimento per la scuola. Nel caso di genitori separati/divorziati, per le decisioni di maggior interesse per il progetto di vita dello studente, quali l'iscrizione ai percorsi scolastici o il trasferimento di iscrizione, dovrà essere prevista la sottoscrizione della domanda da parte di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la richiesta andrà rimessa al giudice.

Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.3 Sono presentate al dirigente scolastico le domande di iscrizione relativamente alle classi prime.

1.4 Sono disposte d'ufficio le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra scuola.

Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di maturità ovvero di qualifica, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

1.5 E' disposta, su domanda, l'iscrizione alle classi successive alla prima dei candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere il relativo esame di idoneità, i quali intendono frequentare scuole o istituti provinciali a carattere statale.

2. Termine di presentazione della domanda di iscrizione al II ciclo del sistema educativo provinciale e soggetto competente a riceverla

2.1 Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il 15 febbraio 2012.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata, per il tramite degli istituti comprensivi, ad:

- un solo istituto di istruzione secondaria di II grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di data 25 novembre 2011 n. 2489, concernente: "Aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il secondo ciclo di istruzione con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013. Interventi di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e di razionalizzazione della rete scolastica", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

oppure

- un solo istituto di formazione professionale provinciale o un centro di formazione professionale paritario sulla base degli strumenti di programmazione in materia.

Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico, formativo provinciale o paritario può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato.

Nell'Istruzione e Formazione Professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dell'allievo ad un istituto di FP provinciale o centro di formazione professionale paritario diverso da quello scelto.

2.3 Nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione alle classi successive alla prima ad un'istituzione scolastica diversa da quella frequentata, la domanda di iscrizione è presentata al dirigente scolastico della scuola prescelta che ne darà comunicazione al dirigente scolastico dell'istituzione di provenienza il quale rilascia il nulla-osta.

2.4 Nell'Istruzione e Formazione Professionale nei casi di non conferma dell'iscrizione o di trasferimento da altre Istituzioni scolastiche o formative, l'inserimento nel nuovo Istituto provinciale o Centro di Formazione Professionale paritario potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione del relativo nulla-osta previsto dalle vigenti disposizioni legislative ed amministrative.

2.5 In deroga a quanto stabilito al paragrafo 2.1, la domanda di iscrizione del minore straniero presente sul territorio nazionale è presentata in qualunque periodo dell'anno scolastico in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3. Precisazioni in ordine al contenuto e alla documentazione della domanda

3.1 La domanda di iscrizione reca i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione alla scuola.

3.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

3.3 Qualora sia previsto il trasferimento di residenza dello studente per il successivo anno scolastico, tale scelta è rappresentata nella domanda di iscrizione e successivamente documentata.

3.4 La domanda di iscrizione all'Istruzione e Formazione Professionale deve avvenire esclusivamente tramite i modelli inviati con apposita circolare.

4. Studenti con Bisogni Educativi Speciali nel II ciclo del sistema educativo provinciale

4.1 Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (di seguito nominati BES) in obbligo d'istruzione si programmano azioni educativo-formative realizzate in conformità a quanto previsto dalla normativa provinciale L.P. 5/2006: in particolare l'art. 74 e il relativo regolamento (DPP 8 maggio 2008, n.17-124/Leg "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali") che individua negli studenti con BES i destinatari degli interventi a favore dell'integrazione e dell'inclusione e disciplinano gli interventi per promuovere il pieno esercizio del loro diritto all'istruzione e alla formazione. Si identificano quindi interventi a favore di:

- studenti con disabilità certificata (art. 5 del Regolamento DPP 8 maggio 2008, n.17-124/Leg);
- studenti con disturbi specifici di apprendimento (di seguito denominati DSA) (art. 6 del Regolamento DPP 8 maggio 2008, n.17-124/Leg);
- studenti in situazione di svantaggio (art. 7 del Regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg).

4.2 Per gli studenti con BES, di cui all'art. 74 L.P. 5/2006, comma 1.a., è richiesto il certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatto dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o in convenzione con la medesima, che deve essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, entro il termine di presentazione della domanda di iscrizione.

4.3 Il certificato, redatto dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o in convenzione con la medesima, individua la tipologia di handicap e deve indicare il codice ICD X e il codice diagnostico di raggruppamento provinciale. All'atto dell'iscrizione, in mancanza di tali documenti, in via provvisoria, la famiglia comunica per iscritto al dirigente scolastico e formativo provinciale o paritario che è in corso l'osservazione psico-diagnostica per il rilascio della certificazione.

4.4 In caso di passaggio da un grado di scuola al successivo il dirigente dell'Istituzione di provenienza, al fine di predisporre gli interventi di supporto alla frequenza, trasmette alla istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di nuova iscrizione (art. 5 del Regolamento) il fascicolo personale dello studente.

4.5 Per gli studenti con BES, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 6 del Regolamento sopra citato, in caso di trasferimento o di passaggio da un grado di scuola al successivo, il dirigente dell'Istituzione di provenienza trasmette alla istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di nuova iscrizione, una relazione riguardante il progetto educativo personalizzato (PEP) che indichi le misure dispensative e gli strumenti compensativi attivati per lo stesso.

4.6 Prima delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del II ciclo prevedono congiuntamente con quelle del I ciclo opportuni momenti di raccordo destinati agli studenti con BES ai fini dell'integrazione e dell'inclusione. Fissano, inoltre, tempi e modalità per la trasmissione dei fascicoli personali, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. e D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari artt. 20 - 21 d.lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali".

4.7 Presso gli istituti del II ciclo del sistema educativo provinciale sono accolte iscrizioni di studenti disabili nel numero massimo di due per classe o, in casi eccezionali, di tre, previa delibera del collegio dei docenti. Se le domande d'iscrizione sono superiori alla ricettività dell'istituto le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della zona si faranno carico di coordinarsi e trovare le opportune soluzioni.

5. Alunni stranieri nel II ciclo del sistema educativo provinciale

5.1 Riguardo all'iscrizione degli studenti stranieri neo-arrivati in Italia in diritto dovere all'istruzione e formazione, gli Istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti ad accettare le domande di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno, così come previsto al punto 2.4. Gli studenti stranieri devono essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica o in alternativa ad una classe immediatamente precedente, tenuto conto del percorso scolastico effettuato nel paese di provenienza e del livello di preparazione dello studente. In particolare gli istituti scolastici e formativi provinciali e paritari sono tenuti, a norma del "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" a istituire laboratori linguistici di italiano per gli studenti stranieri neo-arrivati avvalendosi di docenti facilitatori linguistici o di facilitatori linguistici reperiti esternamente alle istituzioni scolastiche o formative provinciali o paritarie.

5.2 La ripartizione degli studenti stranieri nelle classi deve essere effettuata evitando, possibilmente, la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di studenti stranieri.

5.3 Qualora le domande d'iscrizione che pervengono in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della zona si faranno carico di coordinarsi e trovare le opportune soluzioni.

5.4 Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti stranieri, si rimanda alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri, deliberate dalla Giunta provinciale in data 01 settembre 2006 con deliberazione n. 1799 e al Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) emanato con D.P.G.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.

6. Scuole paritarie

6.1 I termini e le modalità relativi all'iscrizione non si applicano alle scuole paritarie ad eccezione delle procedure concernenti i trasferimenti della domanda di iscrizione o di frequenza per i quali si applica quanto disposto al punto 7.

7. Trasferimento della domanda di iscrizione nelle istituzioni scolastiche autonome provinciali

7.1 Il trasferimento della domanda di iscrizione già presentata è ammesso per trasferimento di residenza, ovvero per diverse motivazioni sopravvenute ed eccezionali. La relativa richiesta è debitamente motivata e documentata.

7.2 La richiesta di trasferimento è presentata al dirigente della scuola di iscrizione, il quale provvede, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, al rilascio del nulla-osta al trasferimento e alla comunicazione al dirigente della scuola di destinazione.

7.3 Il dirigente scolastico della scuola di destinazione informa il dirigente scolastico della scuola di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente trasferito.

7.4 Le procedure indicate si applicano anche ai trasferimenti da scuola provinciale a scuola paritaria.

8. Istruzione privata o familiare nel primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.

8.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo di istruzione a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 e, dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è esercitata dai genitori, o da chi esercita la potestà genitoriale, entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio o dell'istituzione scolastica di riferimento per il secondo ciclo. Agli stessi sono altresì comunicate, ogni anno e fino al sostenimento degli esami di idoneità o degli esami conclusivi, le modalità che si intendono seguire ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

8.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione privata o familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o in qualità di studenti privatisti, al termine del primo ciclo di istruzione. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di riferimento, in conformità con quanto indicato all'articolo n. 14 del Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", provvedono ai previsti controlli annuali sugli apprendimenti per questa particolare categoria di studenti. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, la certificazione attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione, è rilasciata allo studente dall'istituzione scolastica o formativa di riferimento.

8.3 In caso di trasferimento di residenza i genitori sono tenuti a dare motivata e documentata comunicazione al dirigente scolastico presso cui hanno rilasciato la dichiarazione di provvedere direttamente all'istruzione del figlio, indicando la nuova residenza. I genitori, nel caso in cui intendano continuare ad avvalersi di tale facoltà, devono rinnovare la dichiarazione in tal senso al dirigente scolastico competente per il territorio di nuova residenza, che ne dà comunicazione al dirigente scolastico competente per il territorio di provenienza.

9. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione nel II ciclo del sistema educativo provinciale

9.1 Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti all'obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado provinciali a carattere statale e paritarie, nonché degli istituti di formazione professionale provinciali, presso i quali i giovani soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti, ovvero hanno presentato domanda di iscrizione;

c) i direttori dei centri di formazione professionale paritari presso i quali i giovani soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti, ovvero hanno presentato domanda di iscrizione.

9.2 Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza dei giovani soggetti all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, gli stessi, sentiti i consigli di classe, assumono iniziative idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e di prevenire l'elusione dell'obbligo di istruzione. Nel caso di perdurare delle suddette assenze, i medesimi dirigenti e responsabili provvedono ad informare le autorità competenti.

9.3 In caso di trasferimento dello studente in obbligo scolastico ad altra istituzione scolastica o formativa, i dirigenti scolastici e formativi provinciali e paritari, rilasciato il nulla osta e in risposta alla richiesta di documentazione da parte della scuola di destinazione, sono tenuti a trasmettere, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", del quale conservano una copia, puntualmente aggiornata. Qualora tale richiesta non pervenga in tempi brevi e comunque entro un mese, ovvero sia stata verificata la mancata effettuazione dell'iscrizione, la scuola di provenienza attua gli opportuni interventi con le autorità cui compete la vigilanza sull'obbligo di istruzione. I dirigenti degli istituti di formazione professionale provinciali e i direttori dei centri di formazione professionale paritari sono tenuti a richiedere la trasmissione della documentazione in possesso dei dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome provinciali e dei responsabili delle istituzioni scolastiche paritarie.

9.4 Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, ammoniscono con tempestività i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

9.5 Le istituzioni scolastiche e formative comunicano alle autorità comunali i casi rilevati di evasione dell'obbligo di istruzione e, d'intesa con le stesse autorità, predispongono un piano d'intervento individuale; i casi rilevati e l'intervento programmato sono comunicati al Dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale.

10. Eccedenza delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche autonome provinciali

10.1 L'iscrizione è libera.

10.2 Le singole istituzioni scolastiche fissano annualmente la capienza massima degli edifici, in termini di numero di classi attivabili tenuto conto delle

caratteristiche strutturali degli stessi. In caso di eccedenza delle domande il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza.

10.3 L'art. 2, comma 2 b), del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg avente ad oggetto: "Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche", dispone che limitatamente agli istituti secondari di II grado, gli ambiti territoriali che delimitano la competenza, rispecchiano normalmente la dimensione comprensoriale o di valle; in seguito alla riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento, L. P. n. 3 del 2006, l'ambito territoriale è da considerarsi la comunità fino ad estendersi all'ambito provinciale per gli indirizzi di studio non diffusi.

10.4 Sulla base del nuovo assetto territoriale venuto a determinarsi dopo l'attuazione della riforma istituzionale si precisa che l'utenza scolastica della Comunità della Valle di Cembra ha come riferimento gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e gli istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Valle dei Laghi gli istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento); l'utenza della Valle di Sole gli istituti di istruzione della Comunità della Val di Non (Cles); l'utenza della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) gli istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e gli istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Paganella gli istituti di istruzione della Comunità Rotaliana-Königsberg (Mezzolombardo).

10.5 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

10.6 Laddove, invece, la capienza dell'istituzione scolastica sia eccedente rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

11. Disposizioni specifiche per l'Istruzione e Formazione Professionale

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, si riportano ulteriori disposizioni specifiche per le iscrizioni al sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

11.1 Sono ammessi ai corsi di istruzione e formazione professionale gli studenti che intendono assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, così come previsto dalla Legge n. 53/2003 e dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

11.2 Possono quindi iscriversi alla classe prima gli studenti che a partire dal 2005 hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo – di cui alla Legge 53/2003 e al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – o che, antecedentemente al 2005, hanno completato la scuola media inferiore con la licenza o siano stati prosciolti dalla stessa. Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce, per tutti, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale legislativamente sanzionato ai sensi del D.Lgs. 76/2005 e s. m. i.

11.3 I percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale si strutturano, di norma, in un biennio iniziale e in un terzo anno, per il conseguimento della qualifica professionale.

Il percorso triennale dell'istruzione e formazione professionale è strutturato in tappe progressive di avvicinamento alla qualifica e consente allo studente di iscriversi ad un settore professionale e ad uno specifico indirizzo (primo biennio), quale prima ampia area professionale su cui orientare il proprio progetto formativo. L'indirizzo può a sua volta essere suddiviso in articolazioni in funzione della specifica qualifica professionale del terzo anno.

Con il conseguimento della qualifica professionale è assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Dopo l'acquisizione della qualifica professionale è possibile accedere ad un quarto anno, coerente con il percorso formativo triennale pregresso, volto al conseguimento un *diploma professionale di tecnico*.

11.4 Alcuni percorsi prevedono, ai sensi della Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, una durata quadriennale. Per i percorsi quadriennali non è prevista la conclusione al termine del terzo anno, ma la prosecuzione curricolare fino al quarto anno, al termine del quale si consegue una qualifica professionale o un diploma professionale, a seconda delle caratteristiche del percorso formativo medesimo.

11.5 La domanda d'iscrizione dovrà essere integrata nel mese di luglio, a data da destinarsi che verrà comunicata mediante apposita circolare, con la documentazione richiesta dalla Direzione dell'Istituto di formazione professionale provinciale o dal centro di formazione professionale paritario e con titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La medesima circolare conterrà anche le direttive relative alle iscrizioni degli anni formativi successivi al primo.

11.6 Le classi saranno attivate nelle sedi individuate solo se sarà raggiunto il numero minimo di iscrizioni, fatte salve le deroghe previste dagli strumenti di programmazione in materia. Qualora il numero di iscritti risultasse di poco superiore al numero massimo dovranno essere attivate opportune forme di mobilità degli studenti presso altri istituti di formazione professionale provinciali o centri di formazione professionale paritari, nell'ambito del sistema complessivo di offerta formativa, secondo i criteri stabiliti dagli strumenti di programmazione in materia.

11.7 Nel caso in cui lo studente intendesse ritirare la propria domanda di iscrizione depositata presso un istituto di formazione professionale provinciale o centro di formazione professionale paritario per iscriversi in un'altra istituzione formativa o in un'altra Scuola secondaria di II grado, dovrà preventivamente chiedere il nulla osta all'Istituzione formativa o scolastica inizialmente scelta, secondo le disposizioni definite nel Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

11.8 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, la scuola secondaria di I grado raccoglierà le relative domande di iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, informando tuttavia tali richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliando di presentare analoga domanda di iscrizione anche alle scuole di propria pertinenza territoriale.